

ENERGIA: Impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica – Accesso agli incentivi – D.M. 4 luglio 2019 – Condizioni.

Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 21 gennaio 2022, n. 731

“[...] Il D.M. 4 luglio 2019 (“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”) prevede che gli impianti a fonti rinnovabili accedono agli incentivi individuati dalle fonti primarie a seguito di “partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza” (art. 3 commi 2 e 3).

Lo stesso art. 3 stabilisce, al comma 4, che “Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non si applica:

a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’art. 4 del decreto 23 giugno 2016;

b) agli impianti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, sempreché’ entrino in esercizio successivamente all’ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto”.

Per la partecipazione a tali procedure è necessario – per quanto riguarda gli impianti idroelettrici (art. 3 comma 5 lett. c) – anche il ricorso delle seguenti ulteriori condizioni:

“1. (...) una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare”.

L’art. 9 comma 2 del D.M. 2019 stabilisce, inoltre, che “Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità” (...):

lett. c), i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell’ordine, le caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016”.

6. Ciò premesso, venendo ad esaminare la fattispecie oggetto di giudizio, il Collegio reputa altresì necessario evidenziare che il provvedimento impugnato è così motivato:

- *l'impianto risulta essere entrato in esercizio in data antecedente all'ammissione in posizione utile nella pertinente graduatoria prevista dal D.M. 2019 e non può, pertanto, accedere agli incentivi, alla luce del disposto di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto;*
- *l'iscrizione al Registro, codice bando IDRO_RG2016, in seguito alla quale l'impianto è risultato in posizione non utile nella relativa graduatoria, non può ritenersi idonea a configurare l'ipotesi di cui alla lett. b) della norma citata in quanto anch'essa fondata sulla dichiarazione secondo cui la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, sarebbe pari a 0,135 kW;*
- *in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del D.M. 2016, il GSE forma le graduatorie secondo determinati criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico, tra i quali la "minor potenza degli impianti" (lettera l);*
- *secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del D.M. 2016, la potenza di un impianto idroelettrico è "pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua";*
- *il GSE, nell'esaminare la documentazione fornita nell'ambito della richiesta di iscrizione in oggetto e in particolare il titolo concessorio rilasciato con Determinazione della Provincia di Cuneo [...] ha riscontrato che la potenza nominale media annua di concessione dell'impianto risulta indicata in 138,590 kW, valore superiore a quello dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro IDRO_RG2016;*
- *pertanto, il Soggetto Responsabile ha beneficiato impropriamente del criterio di priorità di cui dell'articolo 10, comma 3, lettera l) del D.M. 2016;*
- *inoltre, Il GSE, nell'esaminare la documentazione fornita nell'ambito della richiesta di iscrizione per l'impianto in oggetto, ha riscontrato che il Soggetto Responsabile non ha dichiarato il rispetto di alcuna delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del D.M. 2016, né ha dato evidenza che l'impianto in oggetto rispetti i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera c), punto 2, del D.M. 2019 quale allegato ID A29, poiché, in luogo dell'Attestazione della conformità della concessione verificata e dichiarata dal SNPA su richiesta del concessionario, è stata trasmessa tramite Portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210762483, la Determinazione della Provincia di Cuneo n. 1523, già trasmessa tramite portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210762479, cioè il titolo concessorio, ma non anche la specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto, prevista dalla norma citata;*
- *l'impianto non risulta, inoltre, presente nell'elenco delle richieste di valutazione pervenute al SNPA (elenco dichiarazioni agenzie ex delibera SNPA n. 66/2019 - stato delle istanze pervenute al giorno 8 settembre 2021), pubblicato sul sito www.snpambiente.it;*

- non è stato, infine trasmesso l'originale della fideiussione necessaria per la partecipazione alla procedura [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e dato avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come specificato nel verbale;

1. Con il mezzo di tutela all'esame l'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento, dettagliatamente individuato in epigrafe, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, solo “GSE” o “Gestore”) ha disposto l'esclusione dal Registro di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 (d'ora innanzi solo “D.M. 2019”) - recante la disciplina dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione - dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica ad acqua fluente, sito nel Comune di Vinadio, di cui la stessa è Soggetto Responsabile.

1.1. Premettendo che l'impianto - realizzato in forza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003, nella quale sarebbe indicata una potenza dello stesso di 135 kW - risultava già iscritto nel Registro in posizione non utile, ai sensi del precedente D.M. 23 giugno 2016 (d'ora in avanti, solo “D.M. 2016”), con data di attivazione 30 giugno 2016, e che il provvedimento impugnato avrebbe rigettato la richiesta di incentivazione in ragione della indicazione, nel titolo concessorio rilasciato con Determinazione della Provincia di Cuneo n. 1523 del 5 giugno 2013, di una potenza nominale media annua di concessione dell'impianto pari a 138,590 kW, superiore a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione al Registro IDRO_RG2016, pari a 135 kW, così che avrebbe impropriamente beneficiato del criterio di priorità di cui dell'articolo 10, comma 3, lettera l) del D.M. 2016, inerente la “minor potenza degli impianti”, ha dedotto avverso lo stesso tre motivi di ricorso del seguente tenore:

1) Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.M. 2019 anche in combinato disposto con l'art. 10 comma 3 lett. l) e art. 2 comma 1, lett. p) del D.M. 2016; violazione e/o falsa applicazione dell'art.12, comma 3, del D.lgs. 387/2003; eccesso di potere per errata interpretazione dei fatti presupposti; manifesta illogicità, ingiustizia grave e manifesta, sviamento, carenza di istruttoria, errata spendita del potere.

La effettiva potenza dell'impianto, rappresentata anche nell'ambito dell'autorizzazione unica, sarebbe di 135 kW; l'impianto medesimo sarebbe stato peraltro già scritto nel Registro, ancorché in posizione non utile, ai sensi del precedente D.M. 2016, con data di attivazione 30 giugno 2016, così che l'odierno provvedimento dovrebbe ritenersi "inammissibile", essendo stata in tale occasione correttamente accertata la potenza effettiva dello stesso; nella Concessione di derivazione rilasciata dalla Provincia di Cuneo sarebbe stata indicata la potenza nominale di 138,5 kW, tuttavia nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica si sarebbe reso necessario modificare il salto da 14,61 mt a 14,21 mt al fine di rispettare le prescrizioni del disciplinare di concessione, con conseguente modifica della potenza dell'impianto anche in punto di derivazione.

Il GSE avrebbe, comunque, potuto evincere l'effettivo valore di quest'ultima proprio dalla citata autorizzazione unica, che la indica in 135 kW sostituendo *ex lege* l'indicazione contenuta nel disciplinare di concessione ed indicata in sede progettuale.

L'indicazione della potenza nominale media annua di 138,59 kW in luogo di quella effettiva di 135 kW sarebbe, pertanto, dovuta ad un mero errore materiale che la Provincia di Cuneo avrebbe, in ogni caso, rettificato dapprima mediante la nota prot. n. CN5602 del 19 ottobre 2021 e, successivamente, tramite uno specifico provvedimento con il quale lo stesso Ente avrebbe dato atto che "*le caratteristiche definitive di derivazione, come riprese dal provvedimento dirigenziale n. 3592 del 01.02.2014 di Autorizzazione Unica ex D.lgs. n. 387/03 s.m.i. risultano essere Q_{max} 2000 l/s, Q_{media} 967 l/s, salto 14.21 m, potenza nominale 135 kw, potenza installata 236 kw*" confermando quindi che la potenza dell'impianto, anche in concessione di derivazione d'acqua, è di 135 kW.

Peraltro, il rilascio dell'autorizzazione unica con indicazione di potenza 135 kW integrerebbe il titolo concessorio di derivazione delle acque e anche dai verbali emessi dalla stessa Provincia nel corso dell'utilizzo dell'impianto risulterebbe sempre indicata, dal soggetto preposto alla Vigilanza sul titolo concessorio, la potenza di 135 kW.

Il GSE avrebbe, inoltre, dovuto considerare che l'impianto era già stato iscritto al Registro, evincendone la corretta indicazione della potenza.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 *octies* della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per errata interpretazione dei fatti presupposti; manifesta illogicità, ingiustizia grave e manifesta, sviamento, carenza di istruttoria, errata spendita del potere, in quanto il GSE, avvedutosi dell'errore nella indicazione della potenza dell'impianto, avrebbe dovuto procedere ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti dell'Unione Europea; eccesso di potere per errata interpretazione dei fatti presupposti; manifesta illogicità, ingiustizia grave e manifesta, sviamento, carenza di istruttoria, errata spendita del potere, in quanto il Gestore avrebbe, altresì, omesso il contraddittorio procedimentale che, se sviluppato, avrebbe condotto all'adozione di un provvedimento di segno opposto.

2. Si è costituito in giudizio il GSE, che ha depositato documentazione e memoria difensiva nella quale ha insistito per la reiezione del ricorso, evidenziandone l'infondatezza e puntualizzando che il provvedimento impugnato è fondato su una serie di argomenti motivazionali ulteriori rispetto a quella censurata.

3. In data 6 gennaio 2022 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie difese.

4. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2022, fissata per l'esame della domanda cautelare, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 c.p.a. - attesa la completezza della documentazione e le chiare questioni di diritto prospettate – e previo avviso in tal senso, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il Collegio reputa necessaria una breve premessa in ordine alla normativa sottesa al presente giudizio.

Il D.M. 4 luglio 2019 (*“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idrolettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”*) prevede che gli impianti a fonti rinnovabili accedono agli incentivi individuati dalle fonti primarie a seguito di *“partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza”* (art. 3 commi 2 e 3).

Lo stesso art. 3 stabilisce, al comma 4, che *“Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non si applica:*

a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016;

b) agli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, sempreché' entrino in esercizio

successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto”.

Per la partecipazione a tali procedure è necessario – per quanto riguarda gli impianti idroelettrici (art. 3 comma 5 lett. c) – anche il ricorso delle seguenti ulteriori condizioni:

“1. (...) una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare”.

L'art. 9 comma 2 del D.M. 2019 stabilisce, inoltre, che *“Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità” (...):*

lett. c), i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016”.

6. Ciò premesso, venendo ad esaminare la fattispecie oggetto di giudizio, il Collegio reputa altresì necessario evidenziare che il provvedimento impugnato è così motivato:

- l'impianto risulta essere entrato in esercizio in data antecedente all'ammissione in posizione utile nella pertinente graduatoria prevista dal D.M. 2019 e non può, pertanto, accedere agli incentivi, alla luce del disposto di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto;
- l'iscrizione al Registro, codice bando IDRO_RG2016, in seguito alla quale l'impianto è risultato in posizione non utile nella relativa graduatoria, non può ritenersi idonea a configurare l'ipotesi di cui alla lett. b) della norma citata in quanto anch'essa fondata sulla dichiarazione secondo cui la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, sarebbe pari a 0,135 kW;
- in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del D.M. 2016, il GSE forma le graduatorie secondo determinati criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico, tra i quali la *“minor potenza degli impianti”* (lettera l);
- secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del D.M. 2016, la potenza di un impianto idroelettrico è *“pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua”*;
- il GSE, nell'esaminare la documentazione fornita nell'ambito della richiesta di iscrizione in oggetto e in particolare il titolo concessorio rilasciato con Determinazione della Provincia di Cuneo n. 1523, trasmessa tramite portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210762479, ha riscontrato che la potenza nominale media annua di concessione dell'impianto risulta indicata in 138,590 kW, valore superiore a quello dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro IDRO_RG2016;
- pertanto, il Soggetto Responsabile ha beneficiato impropriamente del criterio di priorità di cui dell'articolo 10, comma 3, lettera l) del D.M. 2016;

- inoltre, Il GSE, nell'esaminare la documentazione fornita nell'ambito della richiesta di iscrizione per l'impianto in oggetto, ha riscontrato che il Soggetto Responsabile non ha dichiarato il rispetto di alcuna delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del D.M. 2016, né ha dato evidenza che l'impianto in oggetto rispetti i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera c), punto 2, del D.M. 2019 quale allegato ID A29, poiché, in luogo dell'Attestazione della conformità della concessione verificata e dichiarata dal SNPA su richiesta del concessionario, è stata trasmessa tramite Portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210762483, la Determinazione della Provincia di Cuneo n. 1523, già trasmessa tramite portale FER-E, protocollo GSEWEB/A20210762479, cioè il titolo concessorio, ma non anche la specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto, prevista dalla norma citata;
- l'impianto non risulta, inoltre, presente nell'elenco delle richieste di valutazione pervenute al SNPA (elenco dichiarazioni agenzie *ex* delibera SNPA n. 66/2019 - stato delle istanze pervenute al giorno 8 settembre 2021), pubblicato sul sito www.snambiente.it;
- non è stato, infine trasmesso l'originale della fideiussione necessaria per la partecipazione alla procedura.

7. Premesso quanto sopra i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta interdipendenza, non possono essere condivisi.

7.1. Parte ricorrente ha dichiarato, nella propria istanza di partecipazione alla procedura di iscrizione al Registro di cui al D.M. 2019, che i lavori di realizzazione dell'impianto sono stati già avviati, ma che lo stesso è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, così intendendo beneficiare dell'ipotesi, derogatoria rispetto alla generale previsione secondo cui gli impianti realizzati prima dell'inserimento in posizione utile nelle graduatorie non possono accedere ai meccanismi incentivanti, di cui al sopra riportato art. 3 comma 4 lett. b del D.M. 2019.

7.2. Il GSE ha, tuttavia, ritenuto tale ipotesi non configurabile in quanto il collocamento in posizione utile nella graduatoria del 2016 è stato dalla ricorrente ottenuto in forza di una rappresentazione della potenza dell'impianto, costituente titolo di priorità, contrastate con le risultanze della documentazione a tal fine rilevante.

La potenza dell'impianto idroelettrico, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del D.M. 2016 è infatti "pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua" così che il dato contenuto nel provvedimento concessorio deve a tal fine ritenersi determinante.

7.3. Nel caso in esame, è incontestato che la Determinazione della Provincia di Cuneo n. 1523 del 5 giugno 2013 rappresenti una potenza nominale media annua di concessione dell'impianto

FER202571 pari a 138,590 kW, valore superiore a quello dichiarato dalla ricorrente all'atto dell'iscrizione al Registro.

Peraltro, anche dall'attestazione di cui all'art. 4, comma 9, del D.M. 2016 rilasciata dalla stessa Provincia in data 25 ottobre 2016 e allegata dalla ricorrente alla propria istanza di partecipazione alla procedura, risulta indicata una potenza dell'impianto pari a 138,590 kW.

7.4. Ciò posto, rileva il Collegio che la documentazione rilevante ai fini dell'inserimento nella graduatoria, e dunque dell'accesso agli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – nella specie, da fonte idroelettrica - è esclusivamente quella prodotta nell'ambito del relativo procedimento, sia in quanto quest'ultimo ha natura competitiva ed è, dunque, ispirato ai criteri *di par condicio* e trasparenza, così che non sono consentite integrazioni postume, sia perché alla materia in argomento è connaturato il principio di autoresponsabilità, in forza del quale è onere del richiedente dichiarare e comprovare i requisiti della fattispecie incentivante alla quale intende accedere (tra le tante, da ultimo, TAR Lazio, questa Sez. III ter, 31 dicembre 2021 n. 13685, 30 dicembre 2021 n. 13616).

7.5. Nel caso in esame, rilevando ai fini della potenza dell'impianto esclusivamente il provvedimento concessorio, ed essendo pacifico che quest'ultimo recasse l'indicazione di una potenza superiore a quella dichiarata dall'istante, non può avere rilevanza il fatto che un diverso provvedimento (l'autorizzazione unica), recasse la corretta indicazione della potenza, non essendo il Gestore tenuto a ricercare e risolvere incongruenze nella documentazione presentata dalla parte istante; analoghe considerazioni valgono in merito ai verbali dell'attività di controllo sull'attività dell'impianto, dei quali nemmeno risulta la produzione nel procedimento.

7.6. Per gli stessi motivi non può giungersi a diverse conclusioni in forza degli atti con cui la Provincia di Cuneo ha rettificato l'indicazione della potenza dell'impianto indicata nella concessione, in quanto sopravvenuti al provvedimento impugnato e non ritualmente né tempestivamente introdotti nel procedimento.

7.8. Deve, parimenti, ritenersi infondato il motivo di ricorso inerente la violazione dei principi che governano l'autotutela; poiché, infatti, incombe sull'istante l'onere di introdurre nel procedimento la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della propria istanza, nessun obbligo di procedere alla rettifica della graduatoria in forza di provvedimenti alla stessa sopravvenuti può essere configurato in capo al GSE.

7.9. Non è condivisibile nemmeno la doglianza inerente la violazione dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990, sia in quanto tale disposizione non è applicabile al procedimento all'esame, in ragione della sua natura concorsuale, sia perché il Gestore, per quanto già evidenziato, non sarebbe potuto

addivenire ad un esito provvedimentoale di segno diverso in forza di allegazioni documentali postume.

7.10. I motivi di ricorso sono, pertanto, nel loro complesso, privi di fondamento.

7.1.1. Deve, inoltre e per altro verso, essere rilevato che - come correttamente eccepito dalla difesa del Gestore - il provvedimento impugnato è fondato anche su ulteriori argomenti motivazionali (riportati al superiore punto 6) che parte ricorrente non ha contestato, così che l'eventuale fondatezza dei motivi di ricorso non avrebbe comunque potuto condurre all'annullamento dello stesso.

8. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere, conclusivamente, respinto.

9. Le spese devono essere regolate in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Primo Referendario

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Traina

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

